**Comunicato stampa**

**NUOVO ALBO CTU: I COMMERCIALISTI SEGNALANO ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO DEL PORTALE UNICO**

**In una lettera al Ministero della Giustizia la richiesta di allegare un’unica dichiarazione sostitutiva di certificazione e di effettuare l’iscrizione nella categoria di appartenenza e nei settori di specializzazione entro il 4 marzo 2024**

*Roma, 23 gennaio 2024* – Consentire ai CTU sia di **allegare un’unica dichiarazione sostitutiva di certificazione** a corredo del perfezionamento della domanda di iscrizione al nuovo Albo telematico sia di **effettuare l’iscrizione nella categoria di appartenenza e nei settori di specializzazione entro il 4 marzo** per non incorrere nella decadenza dei 90 giorni in base alle Specifiche tecniche adottate dal Ministero della Giustizia lo scorso 4 dicembre, anche al fine di non generare differenze e disomogeneità sul territorio a seconda del circondario del tribunale in cui il CTU abbia già operato.

Lo chiede il **Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera firmata dal presidente della categoria, Elbano de Nuccio, inviata al Ministero della Giustizia** che, già nelle scorse settimane, ha accolto alcune richieste dello stesso Consiglio, permettendo al CTU di allegare la documentazione richiesta per il perfezionamento della domanda con dichiarazioni sostitutive *ex* art. 46 DPR 445/2000 in luogo dei documenti in originale.

Dallo scorso 4 gennaio, infatti, la procedura di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti presso il tribunale è gestita in modalità telematica attraverso il nuovo “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale” a cui i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali, tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, devono ripresentare la domanda di iscrizione entro il prossimo 4 marzo.

I professionisti che stanno procedendo con l’iscrizione segnalano tuttavia che il sistema esige di allegare tante dichiarazioni sostitutive quanti sono i documenti da allegare. Per questo motivo, nell’ottica di assicurare maggiore speditezza al procedimento, il Consiglio nazionale chiede di **consentire ai CTU di allegare un’unica dichiarazione sostitutiva di certificazione** in ordine a tutte le informazioni richieste dalla normativa.

Un altro aspetto critico riguarderebbe la circostanza che consente al CTU già iscritto di effettuare l’iscrizione unicamente nella categoria di appartenenza e nei settori di specializzazione a cui il proponente la domanda di(re)iscrizione risulterebbe già iscritto nell’albo del tribunale competente, **rinviando al periodo tra il 1° marzo e il 30 aprile la possibilità di inserire una nuova domanda per iscriversi nelle nuove categorie e nei relativi settori di specializzazione**. Prima di tutto – osserva il Consiglio nazionale – quella tra il 1° marzo e il 30 aprile è una finestra temporale già riservata alla presentazione di nuove domande di iscrizione che la normativa ha voluto distinguere dalle domande dei CTU già iscritti per semplificare l’attività amministrativa e i processi telematici necessari per attuare la completa transizione digitale. Inoltre, le stesse Specifiche tecniche per la presentazione della domanda, adottate e pubblicate dal Ministero lo scorso 4 dicembre, non prevedono che il candidato presenti una nuova domanda in caso di una sua integrazione.

E soprattutto, sottolineano i commercialisti, si potrebbe rischiare di **incorrere nella decadenza dal momento** che, in base alle suddette Specifiche, il CTU deve inserire i propri dati entro 90 giorni dalla loro pubblicazione ovvero entro il 4 marzo 2024. Per questo motivo, il Consiglio nazionale auspica che venga consentito al CTU di inserire entro il 4 marzo – al pari della presentazione delle domande di (re)iscrizione – gli eventuali nuovi settori di specializzazione afferenti anche a categorie diverse da quella di prima appartenenza al fine di non comprimere un legittimo interesse attraverso la presentazione di una nuova domanda.

Per i commercialisti, infine, c’è **il rischio che il sistema** – che in questa prima fase di funzionamento del Portale sembrerebbe incentrato sul collegamento di dati acquisibili dall’interrogazione degli albi già tenuti presso il tribunale con modalità telematica – **potrebbe generare evidenti differenze e disomogeneità sul territorio a seconda del circondario del tribunale in cui il richiedente CTU abbia già operato**. Infatti, poiché i settori di specializzazioni delle categorie in cui l’albo è stato suddiviso in ogni tribunale non sono omogenei, si verrebbero a creare difformità sostanziali tra categorie e specializzazioni attribuite ai CTU sul territorio nazionale. In particolare, in alcuni tribunali è stato stabilito un numero massimo di specializzazioni alle quali il CTU poteva essere iscritto nell’ambito della categoria di appartenenza.

“Il Consiglio Nazionale, rappresentando le istanze provenienti da molti commercialisti, si è tempestivamente attivato con i competenti uffici del Ministero, segnalando alcune anomalie di funzionamento al fine di semplificare l’attività degli iscritti – afferma il consigliere segretario nazionale dei commercialisti **Giovanna Greco**, delegato a Funzioni giudiziarie e ADR –. Nell’ottica di una proficua collaborazione con gli uffici del Ministero e di migliorare il sistema preposto alla gestione del Portale unico, ci siamo resi disponibili con il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia,

l’analisi statistica e le politiche di coesione per avviare un utile confronto sulle tematiche di diretto interesse per le attività dei professionisti iscritti al nostro Albo”.